

ALLEGATO 4**INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Ragione Sociale	LAMI & BRUSCOLINI AGENTI DI ASSICURAZIONE S.R.L.	
Iscrizione nel registro	Sezione	A - Società Agente
	N. Iscrizione	A000429195
	Data di iscrizione	18.10.2012

SEZIONE I - Informazioni modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti imprese di assicurazione:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UNISALUTE S.p.A.

Il prodotto distribuito è emesso da UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

SEZIONE II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario distribuisce in modo esclusivo, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007, i contratti delle seguenti imprese di assicurazione:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

L'intermediario non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare sé stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

L'intermediario percepisce un compenso sotto forma di una combinazione di commissione inclusa nel Premio assicurativo e altro tipo di compenso compresi benefici economici ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata.

L'intermediario, per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, percepisce dall'impresa o, distintamente dalle imprese rappresentate, in relazione alle polizze offerte provvigioni o compensi provvigionali nella seguente misura percentuale:

(Il dettaglio del contenuto di tale informativa riflette quanto previsto nel Regolamento ISVAP 23/2008, di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni)

Impresa	Livelli Provvigionali Percepiti								
	Settore 1 Autovetture Uso privato	Settore 2 Autovetture Uso pubblico	Settore 3 Autobus	Settore 4 Motocicli	Settore 5 Veicoli Trasporto Cose	Settore 6 Veicoli Uso speciale	Settore 7 Macchine Agricole	Settore 8 Natanti da diporto	Settore 9 Natanti uso pubblico
1 UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	9		9	9	9	9	9	9	9
2									
3									
4									
5									

Nota 1 Applicati al premio imponibile al netto di imposte, tasse e contributi comunque denominati.

Nota 2

Nota 3

L'informativa contenuta nella presente SEZIONE III, in caso di collaborazioni con intermediari iscritti alla sezione E del Registro, è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi:

- ☐ i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

oppure

- ☒ è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla normativa europea pari ad euro 19.510;

Nota: crocesegnare la frase appropriata rispetto alla natura dell'intermediario.

Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.